6.5.2011 A7-0151/001-088

#### EMENDAMENTI 001-088

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

#### Relazione

#### Gunnar Hökmark

A7-0151/2011

Primo programma di spettro radio

Proposta di decisione (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

#### **Emendamento 1**

## Proposta di decisione Considerando 1

#### Testo della Commissione

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La

#### Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>1</sup> stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Il

presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'*UE*, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE *e* 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'*UE*, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia UE2020 e nell'agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'*Unione europea*, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>2</sup>, 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>3</sup>, 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>4</sup>, 2002/21/CEe 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<sup>5</sup>, nonché la decisione n. 676/2002/CE del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)<sup>6</sup>. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'*Unione europea*, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica

#### sicurezza o difesa.

#### Emendamento 2

## Proposta di decisione Considerando 2

#### Testo della Commissione

(2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo)

#### Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa *pubblica* fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e le applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. *Un* uso efficace dello spettro radio inoltre contribuisce all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio comportano delle conseguenze nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. <sup>4</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

(2 bis) É opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare una maggiore efficienza dello spettro, una migliore pianificazione delle frequenze e delle salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali e l'adozione di misure antisociali in materia di uso dello spettro.

#### **Emendamento 4**

## Proposta di decisione Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

#### Emendamento

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione dovrebbe rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale. culturale ed economico dello spettro radio. L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è essenziale anche per garantire la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e di creare economie di scala che riducano il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i

trasporti, la cultura e l'energia. É opportuno evitare ad ogni costo che gli attuali titolari di diritti provochino un ritardo della necessaria riforma.

#### **Emendamento 5**

Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(3 bis) Questo primo programma dovrebbe promuovere la concorrenza, creare condizioni di parità a livello paneuropeo e gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato digitale unico. Al fine di garantire il pieno utilizzo del suo potenziale e benefici per i consumatori e per il mercato unico, il programma dovrebbe essere integrato da future nuove proposte che consentano lo sviluppo dell'economia online, come, ad esempio sulla protezione dei dati e un sistema europeo di licenze per il contenuto online.

## Emendamento 6

## Proposta di decisione Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda

#### Emendamento

(4) Questo primo programma dovrebbesostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione. sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'esplosione, in particolare, dei servizi media audiovisivi e del contenuto online sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido

larga *con velocità di* almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma *deve* anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga. Fornire una banda larga con una velocità e una capacità il più elevate possibile, garantendo almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020 e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari europei un accesso alla banda larga con una velocità di almeno100 Mbps è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

#### Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(4 bis) Il primo programma deve gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.

**Emendamento 8** 

Proposta di decisione Considerando 5

#### Testo della Commissione

(5) Il primo programma *deve specificare* i principi *guida* e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

#### Emendamento 9

## Proposta di decisione Considerando 7

#### Testo della Commissione

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale dello spettro radio potrebbe essere necessario ricorrere a nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione meno oneroso sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

## **Emendamento 10**

Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)

#### Emendamento

(5) Il primo programma dovrebbe fissare i principi e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

#### Emendamento

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale e produttiva dello spettro in quanto bene pubblico potrebbe essere necessario che la Commissione e gli Stati membri mettano in atto nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture, oltre alle soluzioni tradizionali quali le aste. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle buone prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi, nonché le più adatte in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE.

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

(7 bis) Pur essendo ancora in fase di sviluppo dal punto di vista tecnico, le cosiddette "tecnologie cognitive" potrebbero già essere studiate in modo approfondito e anche essere applicate mediante un'informazione geolocalizzata sull'uso dello spettro, che potrebbe essere perfettamente mappata nell'inventario.

#### **Emendamento 11**

## Proposta di decisione Considerando 8

## Testo della Commissione

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

#### Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta *l'Unione* europea. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, una parte dei proventi derivanti dalla messa all'asta dei diritti dello spettro radio ("dividendo digitale") dovrebbe essere utilizzata per accelerare l'espansione della copertura a banda larga.

#### **Emendamento 12**

## Proposta di decisione Considerando 9

#### Testo della Commissione

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza. allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la

#### Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, creare condizioni eque a livello paneuropeo, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, prima di procedere a nuove assegnazioni delle frequenze dello spettro, effettuare un'analisi approfondita delle ripercussioni sulla concorrenza e prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a

direttiva "GSM").

evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (la direttiva "GSM")<sup>1</sup>. Gli Stati membri possono altresì adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro tra gli operatori economici riservando per i nuovi partecipanti una banda di frequenza o un gruppo di bande dello spettro con caratteristiche simili.

<sup>1</sup> GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

#### **Emendamento 13**

## Proposta di decisione Considerando 10

#### Testo della Commissione

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore

#### Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti e della sua efficienza, seguendo un metodo di esame e di valutazione *comune* per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 6 GHz, ma anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali frequenze diventeranno

commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. sempre più importanti in seguito al rapido sviluppo tecnologico. L'inventario dovrebbe essere sufficientemente dettagliato per individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore privato e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. Inoltre, tenendo conto del costante aumento del numero di applicazioni che utilizzano la trasmissione di dati senza fili, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso efficiente dello spettro per le applicazioni degli utenti.

#### **Emendamento 14**

## Proposta di decisione Considerando 11

## Testo della Commissione

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

#### Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze, al fine di evitare le interferenze nocive o i disturbi agli utenti attuali e futuri dello

spettro. Inoltre, gli Stati membri possono introdurre, se del caso, misure compensative, conformi al diritto nazionale, connesse al costo diretto della risoluzione dei problemi relativi alle interferenze e ai costi della migrazione.

#### **Emendamento 15**

## Proposta di decisione Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea", *la* banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato designato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

#### **Emendamento 16**

Proposta di decisione Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro della Commissione "Agenda digitale europea", *i servizi di* banda larga senza fili contribuiscono in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato armonizzato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

Emendamento

(12 bis) Secondo quanto risulta da molteplici studi convergenti, il traffico

mobile di dati sta aumentando rapidamente e attualmente raddoppia ogni anno. A questo ritmo, che è probabile prosegua nei prossimi anni, il traffico mobile aumenterà di quasi 40 volte tra il 2009 e il 2014. Al fine di gestire questa crescita esponenziale, sarà necessario che i regolatori e gli operatori di mercato intraprendano un certo numero di azioni intese, fra l'altro, a migliorare l'efficienza dello spettro in generale, ad assegnare eventualmente ulteriori frequenze armonizzate dello spettro alla banda larga senza fili e a scaricare il traffico su altre reti attraverso apparecchiature multimodali.

#### **Emendamento 17**

Proposta di decisione Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) É opportuno introdurre delle misure di regolamentazione dell'uso dello spettro più flessibili, per favorire l'innovazione e la promozione di servizi di connessioni veloci a banda larga che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile sviluppare nuovi servizi interattivi online, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale alle persone.

**Emendamento 18** 

Proposta di decisione Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offre nuove opportunità a tutte le regioni,

e fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere imprese guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.

#### **Emendamento 19**

Proposta di decisione Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(12 quinquies) Secondo le stime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile come IMT-2000 e dei sistemi più avanzati di comunicazione mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 280 e 1720 MHz, nel 2020 per il settore della telefonia mobile per ogni regione UIT, incluso l'Europa. In mancanza di un'ulteriore disponibilità dello spettro, possibilmente armonizzato a livello globale, lo sviluppo di nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.

#### Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *La* banda di 800 MHz *rappresenta la soluzione* ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che

## Emendamento

(13) Oltre a un'apertura tempestiva e favorevole alla concorrenza della banda di 900 MHz in conformità della direttiva 2009/114/CE (direttiva GSM) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009<sup>1</sup>, la banda di 800 MHz può essere utilizzata in modo ottimale per

auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea<sup>2</sup> e della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 volta ad agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea<sup>3</sup> che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. Una rapida attuazione della banda in questione è necessaria per evitare le anomalie tecniche, in particolare nelle regioni frontaliere tra Stati membri.

Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento, nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, di obblighi in materia di copertura. Dovrebbero essere liberate frequenze supplementari per i servizi a banda larga senza fili nella banda 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e 2,3 GHz (2300-2400 MHz), al fine di soddisfare la crescente domanda di traffico mobile, garantendo condizioni di parità tra le diverse soluzioni tecnologiche e sostenendo l'emergere di operatori paneuropei nell'ambito dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere valutata l'assegnazione ai servizi mobili di frequenze supplementari come la banda di 700 MHz (694-790 MHz), in funzione delle future esigenze di capacità per i servizi a banda larga senza fili e la TV terrestre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.

<sup>2</sup> GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95. <sup>3</sup> GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.

#### **Emendamento 21**

Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(13 bis) Maggiori opportunità in termini di banda larga mobile sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada ad un prospero sviluppo del settore in futuro. È importante che i servizi di televisione digitale terrestre e altri soggetti possano mantenere i servizi esistenti nel momento in cui saranno messe a disposizione frequenze supplementari per i servizi senza fili. I costi di migrazione risultanti dall'apertura di spettro supplementare possono essere coperti mediante i canoni delle licenze, al fine di consentire alle emittenti di disporre delle stesse opportunità offerte oggigiorno in altre parti dello spettro.

#### **Emendamento 22**

Proposta di decisione Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(13 ter) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. La fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di frequenze che non richiedono licenze ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, introdotte con la decisione 2005/513/CE, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi attuali e delle esigenze emergenti dello spettro nonché in funzione del suo uso per altri fini.

## **Emendamento 23**

## Proposta di decisione Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro la banda larga, sia fissa che mobile, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove occasioni di diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.

**Emendamento 24** 

Proposta di decisione Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quinquies) Sul modello dello standard "GSM", che è stato adottato con successo in tutto il mondo grazie ad una rapida e decisiva armonizzazione a livello paneuropeo, l'Unione dovrebbe cercare di fissare l'agenda a livello globale per le future riassegnazioni delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la parte più efficiente dello spettro. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) del 2016, sarà essenziale garantire l'armonizzazione a livello globale ed il coordinamento con i paesi terzi vicini.

#### **Emendamento 25**

## Proposta di decisione Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(13 sexies) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere la prossima generazione di tecnologie senza fili, sono necessari canali più ampi, che consentano una velocità superiore a 1 Gbps.

#### **Emendamento 26**

## Proposta di decisione Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali potrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (ORVM) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

#### Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali dovrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni dovrebbero in primo luogo garantire l'accesso di nuovi operatori alle bande di frequenza più basse attraverso aste o altre procedure di messa in concorrenza. Tra le condizioni potrebbero altresì figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori *virtuali di reti* mobili (MVNO) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni, che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio, per un emergere più agevole di nuovi servizi paneuropei e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e

delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

#### **Emendamento 27**

## Proposta di decisione Considerando 15

#### Testo della Commissione

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion) possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. *Il* Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche

#### Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la R&S, la cultura, la sanità on-line, *l'inclusione elettronica e* la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) – questi ultimi per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati ai fini di interventi rapidi e più *efficienti* – possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie e dei legami diretti tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Organismi rilevanti nel settore della ricerca dovrebbero contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'Unione europea. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

## **Emendamento 28**

## Proposta di decisione Considerando 17

#### Testo della Commissione

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature.

#### Emendamento

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici<sup>1</sup>, è essenziale approfondire la comprensione delle reazioni degli organismi viventi ai campi elettromagnetici e garantire un monitoraggio costante degli effetti ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature. Nel garantire una sicurezza pubblica adeguata, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure di protezione siano neutre sotto il profilo tecnologico e dei servizi.

#### **Emendamento 29**

## Proposta di decisione Considerando 18

#### Testo della Commissione

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare *in modo coerente* la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera

#### Emendamento

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare, in un blocco di frequenze radio paneuropeo coordinato, la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GUL 199 del 30.7.1999, pag. 59.

circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni.

permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni. L'assegnazione armonizzata di frequenze supplementari situate sotto 1 GHz al settore PPDR dovrebbe altresì essere accompagnata da un esame del potenziale di liberazione o di condivisione di altre frequenze detenute dai sistemi PPDR.

#### **Emendamento 30**

## Proposta di decisione Considerando 19

## Testo della Commissione

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione. quest'ultima deve dare impulso alla

## Emendamento

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione. quest'ultima deve dare impulso alla

preparazione di trattative *ed avere un ruolo* nelle trattative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione

preparazione di trattative *e fare in modo di parlare con una sola voce* nelle trattative multilaterali *onde creare sinergie ed economie di scala globali nell'uso dello spettro*, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

#### **Emendamento 31**

## Proposta di decisione Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

#### Emendamento

(21) Onde evitare la crescente pressione sulla banda di frequenza riservata alla navigazione e alla comunicazione via satellite, nella nuova pianificazione dell'uso dello spettro deve essere assicurata la loro larghezza di banda. La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

#### **Emendamento 32**

## Proposta di decisione Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli Stati membri *possono inoltre aver* 

Emendamento

(22) Gli Stati membri sono invitati a

bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi terzi vicini, compresi i paesi in via di adesione o candidati, al fine di soddisfare gli obblighi comunitari in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3.4-3.8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

proseguire i negoziati bilaterali con i paesi terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i candidati potenziali, al fine di rispettare gli impegni assunti dall'Unione in materia di coordinamento delle frequenze e cercare di conseguire accordi che possano costituire precedenti positivi per gli altri Stati membri. L'Unione dovrebbe assistere gli Stati membri fornendo loro sostegno tecnico e politico *nell'ambito* delle trattative bilaterali *e* multilaterali con i paesi terzi, in particolare con i paesi vicini, compresi i paesi candidati ed i candidati potenziali. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

## **Emendamento 33**

## Proposta di decisione Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

#### Emendamento 34

Proposta di decisione Considerando 25 bis (nuovo)

#### Emendamento

(24) La Commissione deve informare *su base annua* il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

#### Emendamento

(25 bis) La presente decisione non pregiudica le protezioni riconosciute agli operatori economici nella direttiva 2009/140/CE.

#### **Emendamento 35**

## Proposta di decisione Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

#### Emendamento

#### Articolo 1

## Obiettivo e ambito di applicazione

- 1. La presente decisione stabilisce un programma strategico *pluriennale* in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.
- 2. La presente decisione ricomprende il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come, inter alia, le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i trasporti, l'energia e la politica audiovisiva.
- 3. La presente decisione è conforme al diritto dell'Unione vigente, in particolare alle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 1999/5/CE, nonché alla decisione n. 676/2002/CE così come alle misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali specifici, tenendo conto del regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT;

4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, volto a perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva.

#### **Emendamento 36**

## Proposta di decisione Articolo 2

## Testo della Commissione

#### Articolo 2

# Applicazione dei principi normativi generali

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

- a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;
- b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;
- c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
- d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva.

## Emendamento

#### Articolo 2

## Principi normativi generali

- 1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:
- a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, rispettando l'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro;

- b) applicare il sistema di autorizzazione non discriminatorio più appropriato e meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
- c) garantire lo sviluppo del mercato interno e dei servizi digitali garantendo una concorrenza effettiva e condizioni di parità a livello paneuropeo e promuovendo

## l'emergere di servizi paneuropei;

- d) promuovere l'innovazione;
- e) tenere conto pienamente della pertinente legislazione dell'Unione relativa agli effetti delle emissioni dei campi elettromagnetici sulla salute umana al momento della definizione delle condizione tecniche di uso dello spettro;
- f) promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro.

## **Emendamento 37**

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

- 1 bis. Per le comunicazioni elettroniche, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione 676/2002/CE:
- a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze; b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente;
- c) favorire un aumento del traffico mobile di dati e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio;
- d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva prevenendo, tramite misure ex ante o ex post, la concentrazione eccessiva di radiofrequenze che nuoce in maniera significativa alla concorrenza.

## **Emendamento 38**

## Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *mettere a disposizione tempestivamente* spettro radio sufficiente *a* sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

#### Emendamento

a) assegnare uno spettro radio sufficiente ed adeguato al traffico mobile di dati, corrispondente ad almeno 1200 Mhz entro il 2015, a meno che non sia diversamente specificato nel programma strategico in materia di spettro radio, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e soddisfare al meglio la crescente domanda di traffico mobile di dati, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo nel contempo conto degli importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media;

#### **Emendamento 39**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

## Emendamento

a bis) colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, garantendo che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso alla banda larga entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e consentendo all'Unione di disporre della capacità e della velocità di banda larga il più elevate possibile;

#### **Emendamento 40**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

#### Emendamento

a ter) consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione

frequenze supplementari sufficienti nelle bande più efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;

#### **Emendamento 41**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) garantire opportunità sia per il settore commerciale sia per i servizi pubblici mediante maggiori capacità di banda larga mobile;

Motivazione

L'emendamento non necessita di commenti.

#### **Emendamento 42**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro *radio a nuovi servizi* e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro *radio*;

#### Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso un'applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, in modo da garantire condizioni di parità a livello paneuropeo tra le soluzioni tecnologiche applicabili, e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa, l'apertura dello spettro armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro, creando così opportunità di sviluppo di servizi paneuropei;

#### **Emendamento 43**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

c bis) incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;

#### **Emendamento 44**

## Proposta di decisione Articolo 3 – lettera d

#### Testo della Commissione

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;

#### Emendamento

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o mediante altre misure oppure assegnando le frequenze in modo tale da correggere le distorsioni del mercato;

## **Emendamento 45**

## Proposta di decisione Articolo 3 – lettera e

## Testo della Commissione

e) ridurre la frammentazione del mercato interno migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario, compreso lo sviluppo di servizi transnazionali, e promuovendo le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione;

#### **Emendamento 46**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g

#### Emendamento

e) ridurre la frammentazione e sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, al fine di creare condizioni di parità a livello paneuropeo onde promuovere la crescita economica e le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione, migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario;

#### Testo della Commissione

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute.

#### Emendamento

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute e applicarli in modo neutro sotto il profilo tecnologico e dei servizi;

#### **Emendamento 47**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

#### Emendamento

g bis) garantire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo affinché i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e utilizzino efficacemente il dividendo digitale;

#### **Emendamento 48**

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

#### Emendamento

g ter) ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica delle reti di comunicazione e delle applicazioni senza fili;

#### **Emendamento 49**

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei

### Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione *simili e* adeguate allo

servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz

sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz, consentendo in tal modo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga e rendendo possibile un'effettiva concorrenza.

#### Emendamento 50

## Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 2

### Testo della Commissione

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso dello spettro.

#### Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso e senza autorizzazioni dello spettro e promuovono le tecnologie attuali e nuove quali le banche dati di geolocalizzazione e la radio cognitiva da sviluppare, ad esempio, negli spazi liberi dopo aver effettuato un'opportuna valutazione d'impatto.

## **Emendamento 51**

## Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

#### Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

Un'attenzione particolare è inoltre rivolta alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non regolamentate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell'armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno.

#### **Emendamento 52**

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. Gli Stati membri intensificano la ricerca e lo sviluppo in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive, dal momento che in futuro il loro sviluppo potrebbe in futuro rappresentare un valore aggiunto in termini di efficienza nell'uso dello spettro.

## Emendamento 53

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro *radio*.

#### Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere la concorrenza e condizioni di parità a livello paneuropeo, l'investimento e l'uso efficace dello spettro quale bene pubblico e la coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed esistenti. Inoltre gli Stati membri promuovono costantemente l'uso efficiente dello spettro radio per le reti e le applicazioni destinate agli utenti.

#### **Emendamento 54**

## Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 5

#### Testo della Commissione

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, *in particolare* sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura.

#### Emendamento

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, identifica le migliori prassi, incoraggia la condivisione di informazioni per tali bande ed elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, per esempio sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura, per garantire condizioni di parità a livello paneuropeo, conseguite mediante i principi di neutralità tecnologica e dei servizi

#### **Emendamento 55**

## Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Ogniqualvolta sia necessario per* garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie o il ritiro dei diritti.

#### **Emendamento 56**

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### **Emendamento**

6. *Per* garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno, *ove necessario*, misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie, *l'uso di commissioni di incentivo* o il ritiro dei diritti.

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

6 bis. Le misure che gli Stati membri adottano a norma del paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all'apertura della banda di 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva "GSM" e in modo tale da promuovere la concorrenza. Tali misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non possono comportare distorsioni della concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato.

#### **Emendamento 57**

## Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1

## Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno *o su una parte sostanziale di quest'ultimo*.

## **Emendamento 58**

## Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri *possono adottare tra l'altro le* seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

#### Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza *sia* sul mercato interno *sia sugli specifici mercati nazionali specifici*.

#### Emendamento

2. Per assolvere *pienamente* agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che l'assegnazione, il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri, prima di procedere all'assegnazione dello spettro radio prevista, esaminano attentamente se l'assegnazione possa distorcere o ridurre la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati, tenendo conto dei diritti già detenuti dagli operatori del mercato interessati. Quando è probabile che l'assegnazione dello spettro radio comporti la distorsione o la riduzione

della concorrenza, gli Stati membri adottano le misure più appropriate per promuovere una concorrenza effettiva e almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

## **Emendamento 59**

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore *economico* o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

#### **Emendamento 60**

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

#### Emendamento

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, *il roaming nazionale o regionale*, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

#### Emendamento

a bis) gli Stati membri possono riservare l'assegnazione di una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenze ai nuovi operatori ai quali non sia stato assegnato in precedenza uno spettro radio o ai quali sia stato assegnato uno spettro radio molto meno ampio, onde garantire parità di condizioni tra gli operatori esistenti e i nuovi operatori della telefonia mobile, garantendo l'accesso alle bande di frequenze più basse in modo equo;

#### **Emendamento 61**

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

#### Testo della Commissione

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, *il che* potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

#### Emendamento 62

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che *nuoccia significativamente alla* concorrenza.

#### Emendamento 63

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, *nei casi in cui tale concentrazione* potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

#### Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che *possa distorcere la* concorrenza.

#### **Emendamento**

2 bis. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno stabilendo condizioni conformi alle procedure per l'attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

#### **Emendamento 64**

# Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

#### **Emendamento 65**

# Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione per garantire che le applicazioni senza fili possano effettivamente contribuire alla *realizzazione dell*'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso *su* banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

### **Emendamento 66**

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri *autorizzano* entro il 1° gennaio 2012 *l'uso di tutte* le bande di

#### Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi, *non siano discriminatorie* e promuovano la concorrenza effettiva *prevenendo potenziali esiti anticoncorrenziali*, *nell'interesse dei cittadini e dei consumatori dell'Unione*.

#### Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio armonizzato sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione, per consentire a quest'ultima di disporre della velocità di banda larga più elevata al mondo e per garantire che le applicazioni senza fili e il ruolo guida a livello europeo nei nuovi servizi possano effettivamente contribuire alla crescita economica, realizzando l'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

#### Emendamento

2. Gli Stati membri, entro il 1° gennaio 2012, *mettono a disposizione* le bande di

frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a condizioni che permettano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz)<sup>1</sup>, 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz)<sup>2</sup> e 2009/766/CE (900/1800 MHz)<sup>3</sup>, al fine di promuovere una più ampia disponibilità di servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni sopra citate.

#### **Emendamento 67**

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi.

## **Emendamento 68**

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al

#### Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. *In casi* eccezionali debitamente giustificati da ragioni tecniche e storiche, la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino alla fine del 2015 in risposta ad una domanda debitamente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione *di nuove applicazioni*.

motivata dello Stato membro interessato. Se i problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più paesi terzi ostacolano ulteriormente la disponibilità della banda, la Commissione può autorizzare deroghe annuali eccezionali, fino a quando tali ostacoli non siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione.

## Emendamento 69

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. La Commissione è invitata ad adottare misure, in cooperazione con gli Stati membri, ai livelli appropriati per conseguire un'ulteriore armonizzazione e un uso più efficiente della banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e di 2,3 GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di banda larga senza fili.

La Commissione sottopone a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili e, in cooperazione con gli Stati membri, valuta entro il 1º gennaio 2015 la necessità di misure intese ad armonizzare bande di frequenza supplementari, come la banda di 700 MHz (694-790 MHz). Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie dello spettro, delle esperienze di mercato con i nuovi servizi, delle eventuali future esigenze di radiodiffusione terrestre televisiva e sonora e della mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura di servizi di banda larga senza fili.

Gli Stati membri possono garantire che, ove opportuno, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso

dello spettro sia adeguatamente indennizzato in conformità del diritto nazionale.

#### **Emendamento 70**

# Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

#### Emendamento

4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila affinché la fornitura d'accesso ai servizi a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate, ad esempio mediante gli obblighi relativi alla copertura conseguiti conformemente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) e, se del caso, adottano misure tecniche e regolamentari.

#### **Emendamento 71**

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la possibilità di estendere l'assegnazione di spettro non autorizzato per sistemi di accesso senza fili, incluse le reti locali in radiofrequenza di cui alla decisione 2005/513/CE¹ a tutta la banda di frequenza 5 GHz.

La Commissione è invitata a perseguire il calendario adottato in materia di

armonizzazione nei relativi forum internazionali, in particolare le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni della UIT.

<sup>1</sup> GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

## Emendamento 72

# Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 5

### Testo della Commissione

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

#### Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz e per le altre frequenze supplementari dello spettro che sono liberate per i servizi mobili, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni della Commissione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE.

## Emendamento 73

# Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 6

## Testo della Commissione

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet a un

#### **Emendamento**

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di spettro sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta

prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

l'accesso a Internet.

Emendamento 74

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocell e femtocell.

**Emendamento 75** 

Proposta di decisione Articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -7

Esigenze in materia di spettro di altre politiche di comunicazione senza fili

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini europei, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi.

**Emendamento 76** 

Proposta di decisione Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Esigenze in materia di spettro *delle* politiche specifiche dell'Unione

Emendamento 77

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 Emendamento

Esigenze in materia di spettro *di altre* politiche specifiche dell'Unione

#### Testo della Commissione

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare *il risparmio* di energia, *come* le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

## Emendamento

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare *i risparmi* di energia *e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico*, *compresi* le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

#### **Emendamento 78**

# Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Se necessario, la Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

#### Emendamento

3. La Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile per il settore PPDR, con condizioni e in bande armonizzate, e adotta misure per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore PPDR. Onde garantire l'uso efficiente dello spettro, la Commissione esamina a tal proposito la possibilità di utilizzare frequenze militari da parte del settore PPDR.

# Emendamento 79

# Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4

## Testo della Commissione

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica nel settore dello spettro radio e

## Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica *e accademica* nel settore dello

collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

#### Emendamento 80

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di programmi e eventi speciali (PMSE) nell'Unione, conformemente agli obiettivi di quest'ultima per migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore.

#### Motivazione

Gli artisti e i gruppi in tournée si trovano attualmente a fronteggiare problemi dal momento che per i microfoni senza fili è stata assegnata una frequenza diversa non solo a seconda dei vari Stati membri, ma anche tra città e regioni diverse. I servizi di realizzazione di programmi e gli eventi speciali (PMSE) non necessitano di grandi zone di copertura e quindi le frequenze superiori a 1GHz sarebbero ideali.

#### **Emendamento 81**

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per l'identificazione a radio frequenza (RFID) e di Internet degli oggetti (IoT) e

si adoperano per la normalizzazione dell'assegnazione dello spettro per le comunicazioni IoT negli Stati membri.

#### **Emendamento 82**

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

#### Emendamento

1. La Commissione procede a un inventario degli usi attuali *dell'intero* spettro radio *e gli Stati membri, a tal fine, le forniscono tutti i dati effettivi necessari*.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficientemente dettagliate da permettere che nell'inventario figuri la valutazione dell'efficienza dell'uso dello spettro e la definizione delle eventuali opportunità future per l'armonizzazione dello spettro onde sostenere le politiche dell'Unione.

Nella fase iniziale l'inventario include le frequenze comprese nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui seguiranno le frequenze comprese tra 6 GHz e 70 GHz.

Se necessario, gli Stati membri forniscono informazioni su singole licenze specifiche, comprendenti gli utenti del settore commerciale e di quello pubblico, fatte salve le informazioni commerciali sensibili e riservate.

## **Emendamento 83**

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e

# Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette, in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti, di

individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace, in base a criteri e metodologie di valutazione trasparenti, chiari e stabiliti congiuntamente. Esso garantisce altresì che, laddove l'uso dello spettro non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzarne l'efficienza e tiene conto delle esigenze future, anche a lungo termine, dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori, degli enti locali, delle imprese e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

## **Emendamento 84**

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. L'inventario include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri al fine di attuare le decisioni assunte a livello dell'Unione per quanto riguarda l'armonizzazione e l'uso di bande di frequenza specifiche.

#### **Emendamento 85**

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

## Emendamento

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi *e garantire di avere una posizione unica*, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

#### **Emendamento 86**

# Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per *le* politiche settoriali dell'Unione.

#### Emendamento 87

# Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 4

## Testo della Commissione

4. L'Unione fornisce agli Stati membri *che* ne fanno richiesta un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

#### **Emendamento 88**

## Proposta di decisione Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio *e* 

#### Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per *l'attuazione delle* politiche settoriali dell'Unione

#### Emendamento

4. Per risolvere la questione del coordinamento dello spettro che impedirebbe altrimenti agli Stati membri di assolvere gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione in materia di politica e gestione dello spettro, l'Unione fornisce agli Stati membri un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali e multilaterali con paesi terzi, in particolare i paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

#### Emendamento

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio. *La* 

riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

*Commissione* riferisce *su base annua* al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.